

**Informativa per la clientela di studio**

N. 101 del 20.06.2012

Ai gentili Clienti  
Loro sedi

**OGGETTO: Imu: mancato pagamento sanato con ravvedimento**

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza che **qualora non fosse riuscito a pagare l'acconto Imu** entro il lunedì 18 giugno, l'omissione può essere sanata ricorrendo al ravvedimento operoso che si perfeziona pagando l'imposta con in aggiunta una piccola sanzione.

L'entità di questa sanzione varia all'aumentare dei giorni di ritardo con cui si procede al pagamento.

**Le sanzione**

Il mancato pagamento dell'Imu comporta l'irrigazione di una sanzione pari a:

- ✓ 2% dell'importo non pagato per ogni giorno di ritardo per i primi 14 giorni;
- ✓ 30% dell'importo non pagato a partire dal 15 giorno di ritardo.

GIORNO														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
SANZIONE														
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%

## **Ravvedimento operoso**

---

Prima che venga irrogata la sanzione è però possibile rimediare all'omissione ricorrendo al ravvedimento operoso.

Il ravvedimento operoso è l'istituto che permette di adempiere al pagamento della violazione entro termini stabiliti, usufruendo del pagamento di una sanzione molto ridotta.

Affinché si abbia ravvedimento operoso occorre che la violazione non sia constatata dall'amministrazione e in ogni caso che non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche.

La **regolarizzazione dell'omesso/tardivo versamento** può essere effettuata, secondo quanto stabilito dall'art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento:

- dell'importo dovuto;
- degli interessi legali,
- della sanzione ridotta pari a:
  - ✓ 1/10 del minimo se il pagamento è effettuato entro 30 giorni;
  - ✓ 1/8 del minimo se il pagamento è effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è commessa la violazione o, se non è prevista la presentazione della dichiarazione, entro 1 anno dall'omissione.

Se il **versamento è effettuato entro 15 giorni dalla scadenza, la riduzione di 1/10 prevista in caso di ravvedimento operoso è applicabile anche alla sanzione riferita a ciascun giorno di ritardo.**

Di conseguenza, la sanzione piena (applicabile dall'Ufficio) e ridotta (in caso di ravvedimento operoso) risultano così "modulate":

<b>GIORNO</b>														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>SANZIONE</b>														
2%	4%	6%	8%	10%	12%	14%	16%	18%	20%	22%	24%	26%	28%	30%
<b>SANZIONE RIDOTTA</b>														
0,2%	0,4%	0,6%	0,8%	1%	1,2%	1,4%	1,6%	1,8%	2%	2,2%	2,4%	2,6%	2,8%	3%

In relazione ai versamenti tardivi che **vengono effettuati a partire dal 15° giorno** successivo alla scadenza, rimane ferma la sanzione "ordinaria" del 30%.

Pertanto ai ravvedimenti operosi che vengono effettuati tra il 15° e il 30° giorno successivo alla scadenza del versamento si applica la sanzione ridotta del 3% (1/10 del 30%).

Per i versamenti effettuati oltre il 30° giorno dalla scadenza la sanzione ordinaria a carico del contribuente che non effettua, in tutto o in parte, il pagamento rimane sempre pari al **30% dell'importo non versato**, pertanto in caso di ravvedimento operoso la sanzione ridotta diventa pari a 3,75%.

Riepilogando il contribuente che si è dimenticato di pagare l'Imu il 18 giugno, ha oggi 3 possibilità:

- ✓ **ravvedimento sprint:** versare entro il 14° giorno successivo dal 18 giugno, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
- ✓ **ravvedimento breve:** versare dal 15° giorno (3 luglio 2012) ed entro il 30° giorno (18 luglio 2012), oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3% (1/10 del minimo);
- ✓ **ravvedimento lungo:** versare dal 31° giorno (19 luglio 2012) entro un anno (17 giugno 2013) oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75% (1/8 del minimo).

***Distinti saluti***

*Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....*